



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **92** del **25 SET. 2025**

Oggetto: Approvazione del regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – *“al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione”*;

Dato atto che il D.Lgs. 36/2023, nuovo *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* ha sostituito ed abrogato il previgente D.Lgs. 50/2016;

Richiamato, in particolare, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 che ha introdotto una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in attuazione della nuova disciplina, approvare un nuovo regolamento che sostituisca il precedente *“Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016”*, approvato dall'allora ASST di Monza (ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori) con Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 10.3.2022;

Considerato che:

- l'adozione del Regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;
- il Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività del personale coinvolto;

Dato atto che:

- i contenuti del nuovo Regolamento sono stati elaborati e condivisi con le S.C. Affari Legali e Generali, S.C. Tecnico-Patrimoniale e S.C. Ingegneria Clinica;

- in data 22/07/2025 e 24/07/2025 sono stati sottoscritti, rispettivamente, con le RSU/ OO.SS. del comparto sanità e OO.SS. delle aree dirigenziali, specifici accordi aventi ad oggetto il Regolamento di cui trattasi con particolare riferimento alle modalità ed ai criteri di distribuzione degli incentivi nello stesso definiti;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di approvare il *"Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii."* per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 che sostituisce il precedente Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento Dott. Giordano Repossi, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare il *"Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii."*, allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce il precedente regolamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 10.03.2022, relativamente alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;
4. di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento Dott. Giordano Repossi, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;



5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo

Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi

Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)



Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

92

del

25 SET. 2025

Oggetto: Approvazione del regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economico:

Giordano Repossi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Toni Genco



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL
D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.**

Sommario:

PREMESSA	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 – SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’INCENTIVO	4
CAPO II – DISCIPLINA PER GLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE	5
Art. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DELLA MISURA INCENTIVANTE	5
Art. 5 – RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE	6
Art. 5.a – PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	7
Art. 5.b – PROCEDURE DI APPALTO LAVORI	9
Art. 6 – LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO	12
Art. 7 – CRITERI DI RIDUZIONE DEI COMPENSI	13
Art. 8 – PROCEDURE PNRR	14
Art. 9 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO	18
Art. 10 – STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE AI SENSI DELL’ART. 45 COMMA 7 DEL D.LGS. n. 36/2023	18
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	18
Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE	19

PREMESSA

Il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. di seguito "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, prevede all'art. 45 una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente disciplina, ora abrogata.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Regolamento, in attuazione alle vigenti disposizioni legislative ed alle indicazioni fornite da Regione Lombardia nell'allegato 10 della D.G.R. 31/01/2024, n. XII/1827, disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e ripartizione di un fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito denominato "Codice").

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al personale in servizio, dalla data di approvazione del presente Regolamento, presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza (di seguito "Fondazione") così come previsto dall'Allegato I.10 del nuovo "Codice" e che partecipa effettivamente alle attività ivi menzionate, tra cui s'intende ancorché a titolo non esaustivo quello appartenente:

- alla S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato
- alla S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale;
- al S.C. Ingegneria Clinica
- alla S.C. Affari Generali e Legali
- alle altre Strutture che effettivamente partecipano all'attività di preparazione, progettazione ed esecuzione (es. sistemi informativi, farmacia ecc.) dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi o forniture, purché espressamente nominati con specifico atto del RUP all'atto della decisione a contrarre o anche successivamente, per le sole figure riguardanti la fase della esecuzione;
- dipendenti di altre Stazioni Appaltanti (altre ASST, ATS, ARIA, ecc.) che assumono gli incarichi conferiti da Fondazione nei casi stabiliti dai successivi articoli.

Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del citato art. 45 del Codice sono costituite dalla percentuale da applicare all'importo posto a base delle procedure di affidamento riguardanti lavori, servizi e forniture (ivi inclusi i contratti di concessione) da ripartire, per ciascun servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del citato art. 45, nonché tra i loro collaboratori.

Il presente Regolamento si applica anche a lavori, servizi (ivi compresi servizi di ingegneria) e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria SpA o Consip SpA.

Ai sensi dell'allegato I.10 come richiamato dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, gli incentivi in argomento sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale per le attività e le funzioni di seguito elencate:

- responsabile unico del progetto;
- responsabile di fase del procedimento
- collaborazione e attività del responsabile unico del progetto e/o di fase (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)
- collaborazione e redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- collaborazione e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- collaborazione e redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- collaborazione e predisposizione dei documenti di gara;
- collaborazione e direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- collaudo tecnico-amministrativo;
- verifica della regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- verifica del collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3 – SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO

I soggetti beneficiari dell'incentivo, di qualifica non dirigenziale, sono individuati nei dipendenti di Fondazione che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche, amministrative e sanitarie, come di seguito individuati.

A decorrere dal 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano al personale di Fondazione, incluso quello di qualifica dirigenziale.

I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi, lavori o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti e devono essere designati necessariamente attraverso il criterio della rotazione ove applicabile.

- Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 37 del Codice) e disposizioni regionali), in relazione alla singola procedura di affidamento;
- Coloro che svolgono la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP e/o del documento di indirizzo alla progettazione DIP (art. 41 e All. I.7 del Codice dei contratti) e/o del capitolato tecnico-prestazionale per l'affidamento di servizi e/o lavori o nell'acquisizione di forniture;
- Coloro che svolgono redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE (art. 41 e All. I.7 del Codice dei contratti) (solo per appalti di lavori);
- Coloro che svolgono redazione del progetto esecutivo PE (art. 41 e All. I.7 del Codice dei contratti), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (solo per appalti di lavori);
- Coloro che svolgono attività di "Responsabile unico del progetto" (art. 15, comma 5 Codice; allegato I.2 del Codice) con i connessi adempimenti del responsabile dei lavori di cui agli artt. 90 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Coloro che svolgono attività di "Responsabile di fase", ove nominati;
- Coloro che svolgono l'attività di "supporto tecnico al RUP nella fase di progettazione" (quali: assistenza a sopralluoghi e rilievi, reperimento e coordinamento documentazione tecnica necessaria allo sviluppo della progettazione, reperimento e coordinamento di dati relativi ad installazioni quali apparecchiature elettromedicali, apparati informatici, elaborazione di basi grafiche, partecipazione a incontri di sviluppo della progettazione, ove necessario redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 2024, ecc.);
- Coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
- Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente;
- Coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico e amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (gestione fidejussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti, ecc.);
- Coloro che svolgono attività di "Verifica dei progetti finalizzata alla validazione" (art. 42 e All. I.7 del Codice dei contratti) (solo per appalti di lavori);
- Coloro che svolgono attività di "supporto amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (gestione fidejussioni, gestione e verifica subappalti e subforniture, gestione contabile e liquidazione, elaborazione atti amministrativi ed

autorizzativi, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti, rilascio di CEL, ecc.);

- Coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione" – ovvero assumono direttamente incarichi di "Direttore Lavori" – "Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione";
- Coloro che svolgono attività di supporto e collaborazione alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto" (emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economale e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, emissione mandati di pagamento), solo se formalmente nominati;
- Coloro che svolgono attività di collaboratori del Direttore dei Lavori (Direttori operativi e ispettori di cantiere), solo se formalmente nominati – (solo per appalti di lavori);
- Coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ove applicabile);
- Coloro che svolgono attività di collaudo statico – (solo per appalti di lavori);
- Coloro che svolgono ogni e qualsiasi attività e funzione, anche se non specificatamente sopra indicata, ma prevista dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ed allegato I.10.

CAPO II – DISCIPLINA PER GLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DELLA MISURA INCENTIVANTE

Criteri di calcolo:

Le risorse finanziarie da destinare a misura incentivante si calcolano ai sensi della normativa vigente e tenendo conto dagli "Indirizzi di programmazione del SSR" emessi da Regione Lombardia:

- per le procedure di affidamento autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando di gara (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura di affidamento sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel;
- per le procedure di affidamento mediante gare aggregate: al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura di gara sulla piattaforma Sintel e sull'intero importo a base di gara, se Fondazione riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece Fondazione rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;
- per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell'adesione da parte di Fondazione alla convenzione centralizzata e per l'importo di adesione.

In coerenza con il dettato della legge, sono escluse ai fini dell'applicazione dell'incentivazione le seguenti fattispecie:

1. gli acquisti di valore < € 40.000,00;
2. gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;
3. gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture non preceduti da confronto concorrenziale, procedura sostanzialmente competitiva, indagine di mercato/manifestazione di interesse;
4. affidamenti di lavori, servizi e forniture in regime di proroga, in relazione ad entrambe le fattispecie di cui all'art. 120, commi 10 e 11 D.Lgs. 36/2023;
5. affidamenti in adesione postuma a procedure singole;
6. affidamenti di lavori, servizi e forniture in esito a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando qualora gli stessi possano essere offerti da un unico operatore economico, sussistendo le seguenti fattispecie riferite a infungibilità/esclusività ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3 D.Lgs. 36/2023:
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

La misura incentivante calcolata per ogni singola procedura di affidamento (art 45 comma 3 e comma 5) è così suddivisa:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui alle Tabelle di seguito riportate;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata, è destinato all'innovazione dei processi e delle competenze afferenti alle attività inerenti le funzioni tecniche oggetto del presente regolamento, ed in particolare:

- per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, rivolta sia al personale del comparto sia al personale dirigenziale;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Rientrano nei programmi di formazione specifica anche i dirigenti, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono le mansioni di RUP, come stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023.

Casistiche per tipologia di acquisto:

Procedure singole

Il calcolo dell'incentivo viene effettuato sull'importo posto a base di affidamento (procedura comparativa anche in forma semplificata) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito ovvero della richiesta di preventivo in caso di affidamento diretto.

Per **importo** si intende il **fabbisogno della singola azienda**, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Quando Fondazione riveste il ruolo di Stazione appaltante capofila:

Fondazione effettua la procedura di gara e calcola l'importo delle fasi 1 e 3, come di seguito ripartito, in relazione al valore dei propri fabbisogni e l'importo della fase 2, come di seguito ripartito, sul valore complessivo posto a base d'asta della procedura. Per **valore complessivo** si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

Quando Fondazione riveste il ruolo di azienda aggregata:

la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo è determinata al momento dell'adesione calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3, come di seguito ripartito, in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della capofila;

In aderenza a quanto indicato dagli "Indirizzi di programmazione del SSR" emessi da Regione Lombardia, Fondazione valorizza a Bilancio solo le quote di propria competenza, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)

Il calcolo dell'incentivo viene effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata.

Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alle fasi 1 e 3, come di seguito ripartite.

Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non verranno applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.

Art. 5 –RIPARTIZIONE DELLA QUOTA INCENTIVANTE

Le risorse finanziarie destinate alla remunerazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte nell'ambito dell'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Il fondo si registra a bilancio per competenza e quindi sul bilancio del primo anno si registrano, per servizi e forniture, i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1 - programmazione dei fabbisogni, fase 2 – procedura di affidamento) e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3 (fase 3 – esecuzione).

Art. 5.a – PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

La misura effettiva delle risorse da ripartire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento ed al relativo grado di complessità:

Tabella 1: fasce importo dei Servizi o delle Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a euro 500.000,00	1,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti l'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità (Tabella 2) con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 45 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	1 (100%)
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7 (70%)
Affidamenti diretti e Gare autonome/a livello di singola azienda con confronto concorrenziale	0,5 (50%)

Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1 saranno ridotte del 50% in osservanza delle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato 1, come richiamata dalla DGR XII/1827 del 31/01/2024.

Tabella 3: Fasi della procedura di gara

Fase	% da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui all'Art. 45 comma 5, (20%), è approvata dal Direttore Generale su proposta dei Direttori Responsabili delle SS.CC. competenti per i singoli procedimenti oggetto del presente Regolamento secondo le percentuali riportate nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA SERVIZI E FORNITURE

Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi o forniture	Fase 1 – Programmazione (della spesa corrente per investimenti)	Fase 2 – Affidamento (predisposizione e controllo delle procedure di gara)	Fase 3 – Esecuzione/collauda tecnico e verifica della conformità	Totale
Responsabile del Procedimento				
-> <i>Responsabile del Procedimento</i>	5%	15%	8%	28%
-> <i>Collaboratori</i>	5%	20%	5%	30%
Direzione dell'Esecuzione del Contratto				
-> <i>Direttore dell'Esecuzione del Contratto e collaudo tecnico amministrativo/verifica della conformità</i>			25%	25%
-> <i>Supporto al DEC</i>			5%	5%
-> <i>Collaboratori</i>			12%	12%
Totale Fase	10%	35%	55%	100%

Art. 5.b – PROCEDURE DI APPALTO LAVORI

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei "Lavori" posto a base delle procedure di affidamento. La misura effettiva delle risorse da distribuire è rapportata all'importo a base della procedura di affidamento, sulla base dei coefficienti di pesatura dell'importo (Tabella 1):

Tabella 1: fasce Importo di appalto lavori

Classi di importo dei Lavori	% da applicare
fino a euro 500.000,00	2,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	1,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	1,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,5%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	1,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,5%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	1,0%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	2,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	1,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,5%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	1,0%
oltre 20.000.001,00	0,0%

Tenuto inoltre conto delle diverse tipologie di interventi edilizi sono definiti i coefficienti di pesatura della Complessità (Tabella 2), con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 45 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2: Grado di Complessità della procedura di appalto lavori

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Nuove costruzioni, ristrutturazioni	1 (100%)
Manutenzioni straordinarie di particolare complessità	0,95 (95%)
Manutenzioni ordinarie di particolare complessità	0,9 (90%)

Tenuto infine conto della diverse fasi inerenti la realizzazione di lavori (Tabella 3), sono definiti i coefficienti di pesatura della Fase con aumento delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 45 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 3: Fasi della procedura di appalto lavori

Fase	% da applicare
Fase 1: Programmazione	7%
Fase 2: Progettazione ed Affidamento	30%
Fase 3: Esecuzione	63%

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari/opere complementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Qualora la prestazione professionale inerente lo specifico intervento venga affidata solo in parte al personale interno della Fondazione, ai sensi del presente regolamento, la restante quota dell'incentivo corrispondente a alle prestazioni eseguite da professionisti esterni e quindi non svolte da dipendenti di Fondazione confluiscono nella quota del 20% del fondo ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di specifiche attività eseguite comunque dal personale interno della Fondazione inerenti il controllo ed il supporto tecnico/amministrativo per i professionisti esterni incaricati.

Qualora la prestazione professionale inerente allo specifico intervento, non preveda alcuna attività, quale ad esempio programmazione e verifica in lavori di somma urgenza, le quote parti dell'incentivo relative a questa attività non partecipano alla ripartizione.

Per quanto concerne le procedure di appalto/affidamento di lavori la quota di incentivo stabilita implica che l'attività sia svolta secondo le vigenti normative, apponendo le firme sui diversi atti previsti dalla D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigenti, con completa assunzione della specifica responsabilità, per le funzioni di:

- progettazione;
- verifica progettazione finalizzata alla validazione;
- direttore lavori;
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- ispettore di cantiere;
- collaudatore.

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui all'Art. 45 comma 5, (20%), è approvata con decreto del Direttore Generale su proposta dei Direttori Responsabili delle SS.CC. competenti per i procedimenti oggetto del presente Regolamento secondo le percentuali riportate nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA LAVORI

APPALTO LAVORI - D.Lgs. 36/2024

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di Opere e Lavori	Titolare attività	FASE 1 Programmazione	FASE 2 Progettazione	FASE 2 Affidamento	FASE 3 Esecuzione	Sub Totale	Totale
Programmazione della spesa per investimenti							
-> Attività di programmazione della spesa per investimenti	DIR. S.C. TEC. PATRIMILE	2,00%				2,00%	5,00%
-> DIP e DOCFAP	RUP	3,00%				3,00%	
Responsabile Unico del PROGETTO - RUP							
-> Responsabile Unico del PROGETTO + collaboratori tecnico-amministrativi	RUP	2,00%	5,00%	3,00%	13,00%	23,00%	23,00%
-> Responsabile di FASE (se nominato: 80% della quota del RUP)	RESPONSABILE DI FASE	(1,60%)	(4,00%)	(2,40%)	(10,40%)	(18,40%)	
Progettazione							
-> PFTE	PROGETTISTA		7,00%			7,00%	
-> Progetto Esecutivo	PROGETTISTA		3,00%			3,00%	17,00%
-> Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione	CSP		2,00%			2,00%	
-> Valutazione operata progettisti esterni e/o verifica progetto interno	VERIFICATORE		5,00%			5,00%	
Predisposizione e controllo delle procedure di gara							
-> Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti	RUP			5,00%		5,00%	5,00%
Direzione Lavori - DL							
-> Ufficio di Direzione Lavori	DIRETTORE LAVORI				40,00%	40,00%	45,00%
-> Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione					5,00%	5,00%	
Collaudi							
-> Collaudatore Tecnico Amministrativo/ Redattore C.R.E.	COLLAUDATORE				3,50%	3,50%	5,00%
-> Collaudo statico					1,50%	1,50%	
INCIDENZE PARZIALI			22,00%	8,00%			
INCIDENZE TOTALI		7,00%	30,00%		63,00%	100,00%	100,00%

Resta inteso che, per appalti lavori, qualora una attività comprenda più qualifiche e/o qualora più figure professionali svolgano detti compiti, la quota di incentivo di cui alla tabella sopra riportata sarà ripartita nel seguente modo:

- al TITOLARE dell'attività, coincidente con colui che sottoscrive i documenti prodotti e se ne assume la responsabilità, spetterà una percentuale pari al 70% della quota di incentivo complessivo, PER OGNI FASE, destinata alla medesima attività del quale il titolare dell'attività intenda avvalersi, fermo restando che detta percentuale verrà ridotta del 10% per ogni collaboratore, oltre al primo fino a 2 collaboratori e del 5% per ogni collaboratore in più oltre al secondo e fino al quarto;
- a TUTTI I COLLABORATORI tecnici o amministrativi che, a diverso titolo, hanno preso parte all'attività spetterà, in quote percentuali stabilite dai Direttori Responsabili delle SS.CC. titolari dei procedimenti oggetto del presente Regolamento, la quota residua dell'incentivo complessivo per la specifica attività;

Nel caso in cui le prestazioni di una determinata attività vengano svolte da un'unica figura professionale, abilitata ad esercitare detta attività, alla stessa potrà essere riconosciuta l'intera quota di incentivo.

Nel caso in cui sia formalmente nominato un Responsabile di FASE allo stesso spetterà l'80% della quota assegnata al RUP, pertanto i criteri di ripartizione sopra descritti saranno applicati anche alla quota spettante al suddetto Responsabile di FASE ed ai suoi collaboratori. Si riporta di seguito, a titolo di esempio, un prospetto di chiarimento in merito a quanto sopra espresso:

FIGURE COINVOLTE NELL'ATTIVITA'	QUOTA TITOLARE	QUOTA COLLABORATORI
Titolare attività senza collaboratori	100,00%	0,00%
Titolare attività con 1 collaboratore	70,00%	30,00%
Titolare attività con 2 collaboratori	60,00%	40,00%
Titolare attività con 3 collaboratori	55,00%	45,00%
Titolare attività con 4 o più collaboratori	50,00%	50,00%

Art. 6 –LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione degli incentivi è disposta mediante decreto del Direttore Generale su proposta del Direttore della SC competente all'affidamento di lavori, servizi/forniture a conclusione del contratto, previo accertamento con esito positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP, se soggetto diverso dal Direttore della S.C. competente.

Qualora il Direttore della S.C. competente alla specifica procedura di affidamento sia anche beneficiario di parte della quota incentivante, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dallo stesso, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dalla Fondazione.

Nell'ipotesi di contratti di durata pluriennale e tenuto conto dell'oggetto del contratto, il Direttore della SC competente predisporrà, di concerto con il RUP se soggetto diverso, una proposta di accertamento e liquidazione degli incentivi relativi alla fase esecutiva dei contratti, secondo il principio della competenza economica sulla base di quanto eseguito/accertato. Il decreto sarà dunque a consuntivo in riferimento all'anno contrattuale.

Il Direttore della SC competente, preliminarmente alla predisposizione della proposta da sottoporre al Direttore Generale, trasmette al Direttore della SC Gestione Risorse Umane il prospetto con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati ai fini della verifica che l'importo proposto non superi il limite posto dal comma 4 dell'art. 45 del Codice, per cui "l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente."

Il Direttore della SC Risorse Umane provvede ad effettuare le verifiche richieste e, se del caso, comunica al Direttore della Struttura competente il summenzionato limite posto dal comma 4 dell'Art. 45 del Codice evidenziando peraltro l'importo eccedente dell'incentivo ai fini dell'incremento delle risorse finanziarie previsto dal comma 5 dell'art. 45 del Codice.

Il Direttore della SC competente, ricevuto dal Direttore della SC Risorse Umane il riscontro di cui ai precedenti capoversi, provvede alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre al Direttore Generale per la sua adozione.

Il decreto del Direttore Generale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore della SC competente all'acquisizione dei servizi o delle forniture al Direttore della SC Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Resta inteso che il Fondo di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 sarà incrementato delle quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:

- prestazioni non svolte da dipendenti di Fondazione in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale,
- prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale (fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"),
- prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti,

L'importo dell'incentivo - comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione con esclusione dell'IRAP - corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare il trattamento complessivo annuo lordo (art. 45, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Qualora il dipendente raggiunga nel corso dell'anno solare/fiscale il tetto posto dal comma 5 dell'art. 45 del codice e svolga comunque nell'anno solare/fiscale ulteriori prestazioni incentivabili, esse sono pagate non oltre l'anno solare/fiscale successivo, fermo che concorrono al raggiungimento della quota riferita a quell'anno solare/fiscale.

Il valore complessivo della quota incentivante su base annua non potrà superare l'importo riconosciuto da Regione per singola procedura ed iscritto a bilancio economico annuale.

In caso di decadenza totale/parziale della Stazione Appaltante da finanziamenti è prevista la mancata erogazione degli incentivi.

Art. 7 – CRITERI DI RIDUZIONE DEI COMPENSI

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si siano verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di acquisto del bene / servizio ed appalto lavori è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento / andamento del servizio/fornitura/lavoro.

Nello specifico, quindi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Nel caso di cui al precedente paragrafo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della SC competente all'acquisizione della fornitura/servizio/lavoro, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

Il dipendente potrà avvalersi di supporto sindacale o legale.

Non può essere disposto il pagamento di incentivi nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare

sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili, lo stesso debba essere sospeso (art. 121, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni incentivabili, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

Qualora siano accertate cause di riduzione dei compensi successivamente alla liquidazione della totalità o di quota parte degli stessi, la quota di compensi liquidati e corrisposta indebitamente sarà oggetto di ripetizione da parte dell'Azienda, mediante ritenuta diretta.

Art. 8 – PROCEDURE PNRR

Per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC (DL 34/2020), ai sensi del DDL 564/2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"* gli incentivi spettano anche al personale con qualifica dirigenziale, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, ovvero dal 01/07/2023.

La valorizzazione dell'importo massimo individuale del compenso incentivante per il personale dirigenziale avviene in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 in materia di trattamenti economici accessori.

La liquidazione degli incentivi di cui al presente articolo viene effettuata, fatte salve tutte le verifiche di merito, in deroga alle specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, con tempistica coerente rispetto alla corretta e tempestiva rendicontazione dei progetti.

Criteri di ripartizione del fondo

Premesso che sui progetti PNRR, la quota del 20% del fondo degli incentivi funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art. 113 d. lgs 50/2016, non può essere destinata al fondo innovazione, in quanto finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e dovrà andare a finanziare i lavori.

In questo caso, le risorse per le funzioni tecniche, da ripartire per le forniture, i servizi ed i lavori di Progetti PNRR sono pari al 1,6%, IVA esclusa dell'importo a base della procedura di affidamento, comprensive degli oneri non soggetti a ribasso. Nel caso di progetti e relative verifiche, nonché di lavori e acquisti avvenuti mediante adesione a convenzioni da centrali di committenza, per importo a base della procedura di affidamento si intende l'importo di adesione al netto dell'IVA.

Fasi per la ripartizione del fondo

Alla luce della particolare complessità di gestione esecutiva e dei prioritari obiettivi di rispetto delle scadenze ivi previste, nonché degli obblighi tassativi di rendicontazione dei progetti, rispetto alle fasi previste nel regolamento aziendale si è ritenuto opportuno aggiungere una quarta fase relativa alla rendicontazione e controllo.

Si prevede la ripartizione del fondo per fasi: che tiene conto delle diverse fasi inerenti la realizzazione di lavori PNRR, definendo i coefficienti di pesatura della Fase con aumento delle risorse da destinarsi all'incentivo valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Fasi della procedura di appalto per servizi, forniture Progetti PNRR

Fase della procedura di appalto	Percentuale da applicare
Fase 1: programmazione	10%
Fase 2: affidamento	5%
Fase 3: esecuzione	70%
Fase 4: rendicontazione e controllo	15%

Fasi della procedura di appalto per PNRR Lavori Appalti Integrati

Fase della procedura di appalto	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	7%
Fase 2: Affidamento e Progettazione	30%
Fase 3: Esecuzione, rendicontazione e controllo	63%

L'incentivazione si applica per tutte le fasi sopra indicate sia alle adesioni delle gare effettuate dalle Centrali di Committenza.

In relazione alle diverse fasi, la quota incentivante è ripartita tra le funzioni tecniche come di seguito indicato:

Ripartizione del fondo per l'appalto di servizi e forniture – Progetti PNRR					
Funzione affidata	Fase identificazione dei fabbisogni	Fase affidamento	Fase esecuzione	Fase rendicontazione e controllo	Totale
RUP	5%	3%	10%	5%	23%
Identificazione dei fabbisogni	5%				5%
DEC			35%		35%
Funzioni tecniche amministrative e sanitarie		2%	17 % supporto al DEC		27%
			5 % supporto al RUP		
			3%		
Addetti alla rendicontazione				7%	7%
Addetti liquidazione fatture				1%	1%
Addetti alle verifiche contabili-amministrative				2%	2%
Totale	10%	5%	70%	15%	100%

Ripartizione del fondo per l'appalto integrato di Lavori – Progetti PNRR

PNRR APPALTO INTEGRATO - D.Lgs. 50/2016

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di Opere e Lavori	Titolare attività	FASE 1 Programmazione	FASE 2		FASE 3		Sub Totale	Totale
			Affidamento	Progettazione	Esecuzione	Rendicontazione		
Programmiativi della spesa per investimenti								
-> Attività di programmazione della spesa per investimenti	DIR. S.C. TEC. PATRIM.LE	2,00%					2,00%	5,00%
-> DIP e DOCEAP	RUP	3,00%					3,00%	
Responsabile Unico del PROCEDIMENTO - RUP								
-> Responsabile Unico del PROCEDIMENTO + collaboratori tecnico-amministrativi	RUP	2,00%	3,00%	5,00%	13,00%	10,00%	33,00%	33,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gare								
-> Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti	RUP		5,00%				5,00%	5,00%
Progettazione								
-> PFTE								
-> Progetto Definitivo	PROGETTISTA			3,00%			3,00%	
-> Progetto Esecutivo	PROGETTISTA			4,00%			4,00%	
-> Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione	PROGETTISTA			3,00%			3,00%	
-> Valutazione operato progettisti esterni e/o verifica progetto interno	CSP			2,00%			2,00%	
Direzione Lavori - DL	VERIFICATORE			5,00%			5,00%	17,00%
-> Ufficio di Direzione Lavori								
-> Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione	DIRETTORE LAVORI				30,00%		30,00%	
Collaudi					5,00%		5,00%	35,00%
-> Collaudatore Tecnico Amministrativo/ Redattore C.R.E.								
-> Collaudo statico	COLLAUDATORE				3,50%		3,50%	5,00%
					1,50%		1,50%	
INCIDENZE PARZIALI			8,00%	22,00%	53,00%	10,00%		
INCIDENZE TOTALI		7,00%	30,00%			63,00%	100,00%	100,00%

Le suddette ripartizioni tengono conto anche del contributo e supporto forniti dalle Strutture esterne alle SC del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Per maggiore comprensione, in ciascuna delle fasi sopra indicate, si intendono ricomprese, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti azioni:

- **Fase di programmazione:** compilazione schede AGENAS, identificazione della configurazione apparecchiature, verifica accessori necessari, rilevazione installato base, assessment con specialisti clinici aziendali, redazione dei documenti di indirizzo alla progettazione;
- **Fase di affidamento e progettazione:** redazione dei progetti di fattibilità, emissione ordini per le adesioni a convenzioni ARIA/CONSIP, provvedimento di adesione a ARIA/CONSIP, affidamento diretto dei lavori delle forniture e servizi accessori e complementari (lavori propedeutici, documenti preliminari alla progettazione delle opere, atti di gara, valutazioni offerte, stipula contratti, emissione ordini), tutte le attività necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva;
- **Fase di esecuzione, rendicontazione e controllo:** verifiche e adempimenti amministrativi post aggiudicazione, tutte le attività necessarie alla esecuzione e collaudo dei lavori, all'installazione e collaudo delle nuove apparecchiature, applicativi informatici e forniture ancillari e alla verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL); raccolta documentazione necessaria alla compilazione del software di rendicontazione REGIS, effettuazione delle verifiche contabili e amministrative a diversi livelli, monitoraggi periodici, in esecuzione a quanto previsto dalle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal MEF e dalla Regione Lombardia

Per una dettagliata descrizione delle attività e dei soggetti coinvolti si rimanda a quanto già descritto all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.

Art. 10 – STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE AI SENSI DELL'ART. 45 COMMA 7 DEL D.LGS. n. 36/2023

Ai sensi dell'art. 45 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, è a carico di Fondazione l'onere economico per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale afferente alle Strutture aziendali che svolgono le funzioni tecniche ed amministrative di cui all'art. 45 ed allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli oneri per la stipula delle coperture assicurative sono finanziati – per ciascun intervento – con le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del Codice.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Il presente Regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi o forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data del 1 luglio 2023

Per gli appalti di lavori, servizi o forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi antecedentemente alla data del 1 luglio 2023 trova applicazione il "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs 50/2016", approvato con Deliberazione n. 235 del 10/3/2022, oltre che l'art. 8 "PROCEDURE PNRR" del presente Regolamento, nei casi applicabili.

Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Fondazione.

Copia non utilizzabile per fini legali

